

Verbale Assemblea Straordinaria Soci 2025



Oggi 18 marzo 2025 alle ore 18.30 si è costituita l'assemblea straordinaria dell'associazione Osservatorio Senior alla presenza dei suoi cinque soci (Corrado Bottio, Marco Pietripaoli, Enrico Oggioni, Arianna Rolandi, Alessandro Rosina).

L'assemblea si riunisce per esprimere la volontà di assumere la qualifica di "Ente di Terzo settore" ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente Enrico Oggioni, assunta la validità dell'assemblea attraverso la rilevazione delle presenze e in quanto il numero dei soci aventi diritto di partecipazione è di n. 5, nomina Marco Pietripaoli segretario dell'Assemblea e procede come previsto ai punti dell'OdG:

1. Approvazione statuto in forma di Ente di Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017
2. Varie ed eventuali

Punto 1: Approvazione statuto in forma di Ente di Terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/2017

Il presidente procede alla lettura articolo per articolo della proposta di nuovo statuto di seguito in Allegato 1. L'Assemblea:

- preso atto che l'Associazione Osservatorio Senior è stata costituita in data 19 novembre 2014 con un numero iniziale di tre associati e che con il nuovo statuto da oggi con la presente delibera diventa Osservatorio Senior ETS;
- preso atto che il numero dei soci iscritti nell'apposito libro ad oggi è di cinque;
- ribadendo la volontà di voler acquisire la qualifica di ETS ai sensi della vigente normativa in materia;

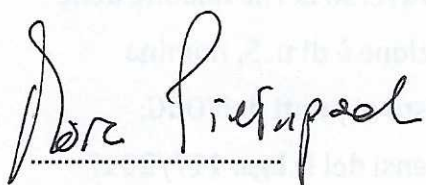
delibera all'unanimità

1. di approvare lo statuto, di seguito riportato in Allegato 1, conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017;
2. di conferire mandato al rappresentante legale di registrare il presente verbale insieme allo statuto ad esso allegato con le modifiche approvate in questa sede presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate e di procedere a tutti gli atti necessari per

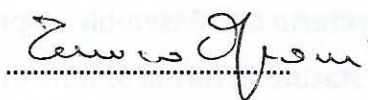
presentare apposita istanza d'iscrizione, e comunque finalizzata ad essa, nella sezione "Altri enti di Terzo settore" del Registro Unico nazionale del Terzo settore;

3. di conferire mandato al rappresentante legale di apportare eventuali modifiche allo statuto di cui al punto 1, puramente di natura formale e funzionali all'espletamento dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo settore che l'ufficio territoriale competente potrebbe richiedere in fase di analisi della domanda d'iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 19.30.



Il Segretario



Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano
Registrato il 01 APR. 2025
Serie 3 N° 1111
Versati Euro..... 200,00
Di cui Imp. di Bollo

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCO

IL FUNZIONARIO
ANNUNZIA PATIBONI



STATUTO OSSERVATORIO SENIOR ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "Osservatorio Senior ETS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Assemblea.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende creare un osservatorio qualificato del mondo senior in Italia come un punto di riferimento per media / aziende / politica e contemporaneamente luogo di frequentazione on line, attraverso il proprio sito, per gli stessi senior. Con mondo senior si intende la popolazione composta dalle persone nella fase di vita tra 55 anni e quando perdono la propria autonomia

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

2. In particolare l'associazione:

- favorisce e realizza ricerche scientifiche e studi di interesse sociale riguardanti i vari aspetti del mondo senior, le propone e le divulga al pubblico;
- elabora commenti e proposte che influenzino gli orientamenti e le decisioni di aziende, media, politica, coinvolgenti la popolazione dei senior;
- coinvolge direttamente la platea dei senior, sia come lettori / frequentatori del sito dell'Osservatorio, sia come contributori di "storie personali" e commenti, sia con ulteriori modalità che verranno ritenute

efficaci;

- realizza indagini, produce report a fronte di tali indagini e dà voce ad indagini sui temi di interesse dell'Associazione;
- fornisce informazioni "di servizio" riguardanti la popolazione dei senior;
- promuove, organizza e realizza iniziative informative, educative e formative, come corsi, convegni, ecc;
- partecipa in ruoli di docenza ad attività formative;
- si propone come snodo della rete di esperti, studiosi, associazioni e siti che si occupano del mondo senior.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'Assemblea, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il presidente deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere audizione all'Assemblea in occasione della prima convocazione utile che provvede ad esprimersi inderogabilmente.
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Assemblea.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al presidente. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al presidente, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal presidente
5. La delibera del presidente che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dall'Assemblea. Le attività dei

volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il presidente.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal socio più anziano.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.

6. Non può essere conferita la delega al presidente in qualità di amministratore unico.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della sua approvazione di qualità di socio e della relativa annotazione nel libro degli associati.



Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il presidente e il vicepresidente scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d) deliberare in merito alla responsabilità del presidente ed a conseguenti azioni di responsabilità nei suoi confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dal suo comportamento e contrari allo statuto o alla legge;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal presidente;
- g) fissare l'ammontare del contributo associativo;

- h) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza del presidente;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Il presidente non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – Il presidente

1. Il presidente dell'associazione, in qualità di amministratore unico, è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza a lui attribuito è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Non può essere nominato Presidente, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il presidente svolge la sua attività gratuitamente, rimane in carica per la durata di tre (3) esercizi e può essere rieletto.

5. Il presidente ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza del presidente;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- g) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere scelto anche tra i non soci;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) istituire gruppi o sezioni di lavoro e affidare deleghe operative ad associati;
- n) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- o) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di



donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

p) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

q) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

r) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

7. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

8. In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente convoca Assemblea per la nomina del nuovo presidente.

9. Il presidente provvede alle deliberazioni che devono essere trascritte nel libro delle deliberazioni del presidente.

Art. 16 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle deliberazioni del presidente;
- d) il registro dei volontari.

2. I libri sono a cura del presidente.

3. I verbali di Assemblea devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni e devono essere firmati da presidente e dal segretario.

Art. 17 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 18 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal presidente e deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del presidente, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

